



SALVIAMO L'ELEFANTE

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa:

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione di promozione sociale "SALVIAMO L'ELEFANTE". Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Il regolamento interno dell'Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto, il comportamento di tutti i Soci durante le attività organizzate dall'Associazione e di coloro che operano, in qualsiasi forma, per l'Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o in altri accordi stipulati dall'Associazione stessa. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci. Questo regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1 – Sede

Lo statuto all'art. 1 indica la sede legale dell'Associazione dove deve arrivare la posta ad essa indirizzata. Per quanto riguarda la conservazione degli atti dell'Associazione possono essere individuate modalità diverse così come previsto all'art. 20 di questo regolamento su libri sociali e rendiconti.

La sede operativa, ad oggi, coincide con la sede legale.

L'Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia e all'Estero.

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione

1. All'art. 3 del nostro statuto, vengono specificati gli scopi e, di conseguenza, le attività che l'Associazione porrà in essere nei confronti dei propri soci, dei loro familiari, nonché dei soggetti terzi non soci.

Per "servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106” si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: proposte da sottoporre all’attenzione delle istituzioni per la riduzione della povertà e dei disagi economici.

Per *“promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di consulenza e di supporto legale fornita tramite i nostri professionisti associati; formulazione di proposte per migliorare la condizione occupazionale dei giovani che, indicativamente, vanno dai 25 ai 40 anni.

Per *“ricerca scientifica di particolare interesse sociale”* si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: approfondire con metodo scientifico e con l’ausilio di professionisti e ricercatori determinate tematiche e fenomeni legati al mondo del lavoro e della disoccupazione giovanile.

Per *“educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”* si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzare eventi capaci di unire la nostra generazione per farla agire come una comunità.

Per *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”* si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere, sia via web che tramite convegni, contenuti in grado di sensibilizzare la nostra generazione su tematiche di particolare rilievo per il nostro futuro.

Articolo 3 – Oggetto sociale

L’Associazione si propone di 1) Unire la generazione di giovani che, indicativamente, va dai 25 ai 40 anni ed agire come una comunità; 2) Creare una carta di valori da cui ripartire, come ad esempio il valore del sacrificio e dell’impegno a dispetto delle raccomandazioni; 3) Unire le migliori menti ed energie del paese per far sì che la nostra generazione sia in grado di ribaltare la situazione attuale, aumentando l’occupazione giovanile. Elaborare proposte concrete - da sottoporre all’attenzione delle istituzioni - per la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani che, indicativamente, vanno dai 25 ai 40 anni; 5) Sostenere e aiutare i giovani che, indicativamente, vanno dai 25 ai 40 anni tramite la creazione di uno sportello amico (supporto legale per gli associati) al quale gli stessi possano rivolgersi a seguito di problematiche legate al mondo del lavoro. Sostenere e aiutare i giovani lavoratori che vengono messi ai margini della società; 6) Promuovere l’applicazione concreta dell’art. 36 della Costituzione italiana.

Articolo 4 – Logo

Sono riconosciuti come ufficiali il logo esteso ed il logo icona presentati in appendice. Ogni eventuale cambiamento, salvo piccole modifiche che non ne alterino la grafica complessiva, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo e dei Membri Fondatori.

TITOLO II

AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 5 – Ammissione

L'Associazione avrà quattro categorie di soci:

- a) Soci fondatori, sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'Associazione. Anch'essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale nonché a versare il relativo importo per il rinnovo di quest'ultima.
- b) Soci ordinari sono coloro che, non essendo soci fondatori, sottoscrivono la quota annuale e possono usufruire dei servizi che l'Associazione offre e partecipare alle attività che vengano da essa organizzate.
- c) Soci sostenitori sono rappresentati da persone fisiche o giuridiche (ad es. aziende), ritenute in linea con i principi dell'Associazione, che conferiscono contributi finanziari di particolare importanza (almeno 1.000,00 Euro) per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
- d) Soci onorari possono essere sia persone fisiche che giuridiche che danno significativi contributi di idee ed esperienze all'Associazione. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Articolo 6 – Quota associativa

1. La qualità di socio ordinario viene acquisita con il versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è fissato in euro 25,00. L'ammontare della quota associativa annuale potrà essere modificato con delibera a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo.
2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Decade di diritto dalla qualifica di socio ordinario colui che non versi la quota associativa entro i 30 giorni successivi al termine annuale fissato dal Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.
5. Solamente le persone fisiche possono assumere la qualità di socio ordinario all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - Domanda di iscrizione del nuovo socio

L'aspirante socio è tenuto a compilare il modulo di richiesta di iscrizione direttamente sul sito dell'Associazione, accettando il contenuto dello Statuto e del Regolamento Interno ed effettuando il pagamento della quota associativa annuale; darà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Regolamento e statuto sono disponibili sul sito dell'Associazione. Il socio può richiedere la variazione dei dati tramite comunicazione scritta. I dati anagrafici personali dei soci sono da considerarsi riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta di iscrizione, decide l'ammissibilità degli aspiranti soci. In caso di accettazione dell'aspirante socio, verrà comunicato l'esito positivo della procedura di ammissibilità all'aspirante stesso, via mail, ove verrà altresì comunicata la procedura per il versamento della quota associativa annuale. In seguito a ciò, seguirà l'immediato inserimento nel Registro dei Soci e il rilascio della tessera associativa in formate digitale.

Qualora venisse sollevata da parte di un membro del Consiglio Direttivo una riserva di accettazione di un aspirante socio, la domanda di iscrizione verrà valutata e discussa dai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Recesso

Ogni socio, anche il socio fondatore, ha il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza diritto di ottenere alcun rimborso della quota associativa annuale eventualmente versata come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Articolo 9 – Norme comportamentali

Il socio che adotti comportamenti lesivi della dignità indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità dell'Associazione saranno sanzionati con l'esclusione dall'Associazione stessa, attraverso la procedura di descritta nel successivo **Art. 10** e decretata dal Consiglio Direttivo. Il socio dichiarato "escluso" non potrà rinnovare la richiesta di ammissione all'Associazione.

Articolo 10 – Sospensione ed Esclusione dalla qualità di socio

1. Il Consiglio Direttivo, previa deliberazione motivata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ha la facoltà di sospendere, per gravi motivi, il socio ordinario, privandolo del diritto di voto. La decisione sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea, con delibera adottata a maggioranza semplice.

2. Il socio che osservi una condotta disdicevole all'immagine dell'Associazione e/o compia atti di disturbo e/o di ostacolo all'attività dell'Associazione verrà escluso irrevocabilmente dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti.

3. Il socio può essere **sicuramente** sospeso o escluso nei seguenti casi (riportati a titolo esemplificativo):

- mancato pagamento della quota associativa nei tempi e modi stabiliti;
- condanna penale, anche non definitiva, per un fatto previsto dalla legge come delitto;
- essere destinatario di misure di prevenzione, e/o di provvedimenti amministrativi;
- condotta contraria alle finalità dell'Associazione;
- lesione del prestigio e dell'immagine dell'Associazione;

- utilizzo improprio e/o senza autorizzazione del Consiglio Direttivo loghi e segni distintivi dell'associazione;
 - appartenere ad altre associazioni o organizzazioni, che contrastino con gli scopi dell'Associazione;
 - aver svolto attività partitica all'interno dell'Associazione o l'aver accostato il nome dell'Associazione a movimenti politici.
3. Il socio ha diritto di essere sentito in assemblea ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di esclusione.

Articolo 11 - Incarichi ai soci

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell'Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale e limitato e possono prevedere il mero rimborso delle spese documentabili sostenute.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 12 – Diritti dei soci

1. Dalla qualifica di socio ordinario consegue il diritto a:
- a) godere delle iniziative dell'Associazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - b) partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dallo Statuto;
 - c) esercitare il diritto di voto all'interno dell'Assemblea, trascorsi due mesi dall'iscrizione all'associazione, se è in regola con il pagamento della quota associativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con le finalità e nelle modalità previste dallo Statuto.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea. Non è consentito delegare ad altri il diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci possono presenziare all'Assemblea e presentare mozioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del regolamento di attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli organi competenti;
- b) alla regolare corresponsione delle quote associative nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocimento morale o materiale alla stessa;

d) a svolgere le proprie attività in modo volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza perseguire alcun fine di lucro ancorché indiretto.

L'Associazione non si ritiene responsabile in alcun modo dell'operato dei soci conseguente ad iniziative personali, e prive, in quanto tali, del consenso formale del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Sezione I: L'Assemblea

Articolo 14 – Funzioni, convocazione e costituzione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione preposto a tracciare gli indirizzi e le politiche che l'Associazione è tenuta a seguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto e da quanto riportato in premessa al presente Regolamento Interno. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Le delibere prese dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli organismi elettivi dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente della Assemblea. In caso di impedimento tale mansione spetterà al Vice-Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per l'elezione delle cariche sociali e per la deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ex art. 21 del Codice Civile italiano.

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando questi lo reputi opportuno, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto o quando sia tenuto a farlo per altre ragioni. Tra la data di indizione e la data fissata per la riunione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 5 giorni.

4. Tutti i soci devono essere informati tempestivamente sulla data, il luogo, l'ora esatta e l'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso un avviso loro comunicato per mezzo di posta elettronica o a mezzo messaggistica istantanea. Nell'avviso può essere indicata anche la data e l'ora di seconda convocazione dell'Assemblea che non può comunque essere fissata a meno di due giorni dalla data della prima convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Dal *quorum* sono esclusi i soci onorari.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salva diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento.

7. L'Assemblea può svolgersi anche per via telematica attraverso dispositivi e piattaforme informatiche. In ogni caso, quando l'assemblea dovesse svolgersi presso la sede dell'Associazione i soci sono liberi di aderirvi anche a distanza mediante l'uso degli appositi strumenti di collegamento.

Articolo 15 – Modalità di voto

Tutte le votazioni devono avvenire soltanto dopo la relazione, il dibattito e la replica. Sono previste diverse modalità di voto, tra cui:

- **palese**: il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci;
- **per alzata di mano**: il Segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l'esito della votazione;
- **consultazione scritta/consultazione tramite strumenti di messaggistica istantanea**: per talune problematiche il Presidente può richiedere tale modalità di voto che però non può riguardare modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o ancora modificazioni rilevanti dei diritti dei soci. Nel richiedere tale forma di votazione, deve essere determinata la data entro la quale la procedura deve essere ultimata. Il suddetto periodo di tempo non può essere superiore ai 30 gg.

Per l'approvazione dei bilanci e delle mozioni si delibera con voto palese. Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare negli altri casi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente nel caso in cui quest'ultimo lo sostituisca.

Articolo 16 – Verbale dell'Assemblea.

Una copia del verbale verrà caricata nell'apposita cartella su Google Drive e sarà consultabile, in ogni momento, dai soci ordinari non soggetti ad alcun provvedimento disciplinare.

Sezione II: Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-Presidente

Articolo 17- Definizione, riunioni, deliberazioni e compiti

Si rinvia a quanto già previsto nello Statuto agli artt. 9, 10, 11.

Articolo 18 – Rimborsi

1. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione. Tale diritto si estende ai soci ordinari le cui spese saranno rimborsate ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
2. Le modalità del rimborso sono disciplinate dal presente comma il quale stabilisce che l'ottenimento del rimborso è subordinato alla presentazione della ricevuta della spesa sostenuta (in qualsiasi formato purché dalla stessa si evinca l'importo della spesa). Il rimborso sarà erogato e addebitato nel bilancio dell'Associazione. Ad esso dovrà corrispondere una quietanza di avvenuto pagamento da conservare nei registri dell'Associazione.

Articolo 20 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci iscritti all'Associazione da almeno sei mesi ed aventi diritto di voto all'interno dell'Assemblea.
2. Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.
3. In caso di mancata elezione di uno di essi il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare tra i soci il membro mancante. In caso di temporaneo impedimento di uno dei membri del Consiglio

Direttivo, le funzioni sono ricoperte *ad interim* dal Presidente o in alternativa dal Segretario Generale, per un massimo di sei mesi dall'avvenuto impedimento, previa deliberazione, a maggioranza dell'Assemblea. In caso di parità di voti la carica spetta al candidato più anziano.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo, sovrintende alla attuazione delle deliberazioni assembleari, cura la gestione della cassa (costituita prevalentemente dal conto corrente). In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, in caso di impedimento di entrambi le funzioni sono assunte dal Segretario Generale. Gestisce, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo e ai soci dotati di specifiche competenze in materia, le pagine *Facebook*, *Instagram* ed il *blog* nonché ogni ulteriore Social Network legato all'Associazione. Egli detiene il registro dei soci, custodisce il verbale delle riunioni dell'Assemblea, dà adeguata pubblicità alle delibere assunte. Promuove l'immagine di SALVIAMO L'ELEFANTE all'esterno dell'Associazione, ricercando i possibili partner e curando la realizzazione del materiale pubblicitario. Sovrintende e coordina l'organizzazione di seminari e le conferenze.

5. Il Vice Presidente e il Segretario Generale coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni.

6. Il Segretario espleta funzioni di Segretario Verbalizzante, controlla le utenze e cura i rapporti con gli incaricati preposti al loro funzionamento. Redige i verbali dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Aggiorna il libro dei soci, i cui dati vanno custoditi in conformità alla normativa in materia di tutela della privacy. Provvede ad inviare le convocazioni delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea tra i soci dotati di particolare competenza in materia di contabilità, cura la contabilità dell'Associazione, la tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali se previsti. Redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo. Vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti secondo le indicazioni del Presidente e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. I bilanci o rendiconti consuntivi, approvati di anno in anno, sono a disposizione dei soci nell'apposita cartella di Google Drive consultabile, in ogni momento, dai soci ordinari non soggetti ad alcun provvedimento disciplinare. Il Tesoriere risponde sotto ogni aspetto giuridico, unitamente al Presidente, per ogni controversia legata ai bilanci e ai rendiconti. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere le mansioni economico-amministrative vengono trattate esclusivamente dal Presidente o Vice Presidente.

Articolo 21 – Responsabili di progetto

1. Su proposta di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo nomina, a seconda delle esigenze, uno o più Responsabili di progetto che affianchino i suoi componenti nello svolgimento di specifiche attività dell'Associazione. Possono rivestire la carica di Responsabili di progetto i soci ordinari e i soci fondatori.

2. Il Consiglio Direttivo proponente coordina l'attività del Responsabile di progetto ed è responsabile del suo operato. Il mandato dei Responsabili di progetto è necessariamente a tempo e non può comunque oltrepassare la data del rinnovo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22– Composizione

1. Il patrimonio di SALVIAMO L'ELEFANTE è costituito da:
 - a) quote versate dai soci, da destinarsi principalmente al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione;
 - b) contributi che l'Associazione potrà ricevere dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche, enti privati o persone fisiche che desiderano sostenere gli ideali ed i progetti dell'Associazione;
 - c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti dalla prestazione di servizi nonché entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) eventuali eredità, donazioni e legati.
2. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività dell'Associazione.
3. L'Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici o enti confessionali.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e nel Regolamento si rimanda all'art. 5, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e alle altre disposizioni tributarie concernenti gli enti associativi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Modifiche

1. Eventuali proposte di modifiche al presente Regolamento e allo Statuto devono essere comunicate al Consiglio Direttivo e rese note a tutti i soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita in prima e seconda convocazione, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con decisione unanime del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari presenti con diritto di voto.
2. Lo scioglimento potrà conseguire anche alla sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo sociale, da riconoscersi a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo.
3. Ove l'Assemblea non ratifichi tale delibera deve porre l'Associazione in condizione di tornare a funzionare. In caso contrario l'Associazione si intende sciolta.

4. Con la medesima delibera che promuove lo scioglimento dell'Assemblea si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 25 – Rinvio

Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Regolamento si rimanda allo Statuto e, in caso di discordia, al Codice Civile Italiano.

Roma, lì 15 luglio 2020